

Commercialisti e Revisori Legali

Reg. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eraoli
elisaeraoli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Circolare 17 febbraio 2014

Sabatini-bis

Regole per l'accesso a finanziamenti agevolati e contributi per le PMI

Gentile Cliente,

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 27.11.2013 recante le disposizioni attuative per l'accesso ai finanziamenti agevolati e ai contributi previsti per le PMI dall'articolo 2 del c.d. decreto del fare (DL n. 69/2013). In particolare, il decreto definisce i requisiti e gli investimenti ammissibili, demandando alla competenza di una circolare modalità e termini di accesso alle agevolazioni. Per accedere alle agevolazioni – che si sostanziano in finanziamenti agevolati e contributi – le PMI dovranno possedere i seguenti requisiti: i) aver stabilito la propria sede in Italia; ii) trovarsi nel pieno esercizio dei propri diritti, non risultando ad esempio in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; iii) non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato gli aiuti sanciti quali illegali dalla Commissione Europea; iv) non versare in condizione di difficoltà finanziaria. Le spese ammesse consistono principalmente nell'acquisto o l'acquisizione in leasing di macchinari produttivi nuovi, beni strumentali dell'impresa e attrezzature ad uso produttivo, nonché tecnologie digitali, hardware e software.

In attesa della pubblicazione delle modalità operative di presentazione della domanda analizziamo nel dettaglio le condizioni ed i benefici di tale nuova agevolazione.

Premessa

Con la pubblicazione del decreto "Sabatini bis" è stato avviato il procedimento di sblocco delle agevolazioni previste dall'articolo 2 del decreto del fare per l'acquisto di macchinari e beni strumentali per le PMI. Grazie a tale agevolazione le PMI con sede operativa in Italia potranno beneficiare di finanziamenti agevolati e contributi per gli investimenti adatti ad aumentare la produttività aziendale (individuati puntualmente dal decreto).

Per accedere alle agevolazioni gli interessati dovranno presentare apposita domanda secondo le modalità che presto verranno annunciate con circolare da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda:

- hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER.

Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese operanti nei settori:

- dell'industria carboniera;
- delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);
- della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Investimenti ammissibili

Il finanziamento ottenuto dalla PMI (a cui è collegato un contributo) deve essere interamente utilizzato per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

Gli investimenti ammissibili sono destinati nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER per gli «aiuti agli investimenti e all'occupazione alle PMI» a:

- creazione di una nuova unità produttiva;
- ampliamento di una unità produttiva esistente;
- diversificazione della produzione di uno stabilimento;
- cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente;
- acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Per avvio dell'investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Gli investimenti devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento. A tale fine è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione in leasing, la data di consegna del bene.

Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni. Non sono ammessi i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi relativi al contratto di finanziamento. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a cinquecento euro, al netto dell'IVA.

Nel caso di operazioni di leasing finanziario il costo ammesso è quello fatturato dal fornitore dei beni all'intermediario finanziario. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

Nel settore dei trasporti le spese relative all'acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili limitatamente alle imprese che esercitano attività diverse da quelle del trasporto merci su strada e del trasporto aereo.

Gli investimenti nelle imprese agricole devono perseguire gli obiettivi previsti all'art. 4, comma 3, del regolamento (CE) 1857/2006 e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso regolamento. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti di mera sostituzione.

Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche Organizzazioni comuni di mercato.

Le agevolazioni non possono essere altresì concesse per attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del regolamento GBER.

Agevolazioni concedibili

A fronte del finanziamento viene concessa un'agevolazione nella forma di un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d'interesse del 2,75 per cento, della durata di cinque anni e d'importo equivalente al predetto finanziamento.

Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile in

rapporto agli investimenti di cui all'art. 5, in conformità all'art. 15 del regolamento GBER ovvero al regolamento (CE) n. 1857/2006 per le imprese agricole e al regolamento (CE) n. 736/2008 per le imprese della pesca e acquacoltura.

La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Le richieste di garanzia del Fondo di garanzia relative ai predetti finanziamenti sono esaminate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in via prioritaria.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO